




FONDAZIONE  
BANCO  
di NAPOLI

# Statuto

Deliberato dal Consiglio Generale nell'adunanza del 24 luglio 2023.  
Approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con  
provvedimento del 16 agosto 2023.





### **Art. 1**

1. La Fondazione Banco di Napoli ha origine bancaria ed è persona giuridica privata, senza fini di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale, e disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015 (di seguito sinteticamente nominato Protocollo d'Intesa), dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalla legge n. 461 del 23/12/1998 e dal decreto legislativo n. 153 del 17/05/1999 e sue successive modifiche e integrazioni.

2. La Fondazione Banco di Napoli ha incorporato, attraverso operazione di fusione, la Fondazione Chieti – Abruzzo e Molise, assumendo su di sé la più alta considerazione in favore dei territori che a tale Fondazione facevano riferimento ai quali è riservato il particolare riconoscimento all'interno della formazione del Consiglio Generale stabilito dal successivo articolo 9, comma 1, lettera g).

### **Art. 2**

1. La Fondazione ha sede legale in Napoli, alla Via Tribunali 213.

### **Art. 3**

1. La Fondazione riconosce nell'Archivio Storico, con annessa Biblioteca-Emeroteca, il proprio legame con il passato e il vincolo con la sua tradizione. La sua tutela e la sua valorizzazione sono un fine istituzionale indefettibile. Esso è inalienabile. La gestione e valorizzazione dell'Archivio Storico è un'attività che rientra nell'ambito del settore rilevante “arte, attività e beni culturali” già individuato al comma 3 del presente articolo.

2. La Fondazione persegue fini di interesse sociale e di promozione dello sviluppo economico e culturale nelle regioni meridionali non insulari; può operare anche nelle restanti regioni d'Italia e, per straordinarie esigenze, anche all'estero.

3. In particolare, nel rispetto della propria tradizione svolge, in conformità delle norme vigenti, attività nei seguenti settori rilevanti, come individuati dalla Legge delega 23/12/1998, n. 461 e s.m.i:

- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- arte, attività e beni culturali;
- volontariato, filantropia e beneficenza;
- sanità e assistenza alle categorie sociali deboli,

che saranno declinati triennialmente in termini di settori ammessi di cui all'art. 1 comma 1 lett. c bis) del D.lgs. 17/05/1999, n. 153 e s.m.i., secondo i limiti di cui alla lett. d) dello stesso comma. Nel perseguimento delle finalità sopra indicate, la Fondazione opererà secondo le modalità e con i limiti previsti dal successivo articolo 11. Eventuali modifiche di uno o più settori rilevanti nel corso dell'esercizio potranno essere assunte esclusivamente con deliberazione del Consiglio Generale e dovranno essere comunicate all'Autorità di Vigilanza, per l'approvazione.



#### **Art. 4**

1. La Fondazione, per la realizzazione delle proprie finalità:

- a) gestisce il proprio patrimonio, costituito da tutti i beni di proprietà dello stesso;
- b) dispone di donazioni, lasciti, elargizioni ed altre liberalità assegnate alla Fondazione, nonché di entrate di qualsiasi natura a ciò destinate;
- c) può esercitare anche attività strumentali di impresa e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie ed opportune, compreso l'acquisto e l'amministrazione di partecipazioni. Tutto ciò, peraltro, con i limiti di cui al successivo comma 4.

2. Le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo di Intesa.

3. La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

4. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali, in conformità di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del D.lgs. 17.5.1999, n. 153 e ss.mm.ii.. Tali investimenti trovano copertura nel passivo di bilancio con i fondi per l'attività istituzionale, attraverso l'iscrizione di un importo equivalente alla voce "Altri fondi", e fornendo dettagliata informativa in nota integrativa del bilancio. Non può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di imprese bancarie e finanziarie, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile e dell'art. 6, commi 1, 2 e 3 del D. lgs. n. 153/99, né esercitare direttamente funzioni creditizie, né attuare in via diretta o indiretta forme di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, eccettuate le imprese strumentali, le imprese sociali e le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D. lgs n. 153/99, fermo restando che la Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio e attraverso la più opportuna pianificazione strategica.

5. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può comunque contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

#### **Art. 5**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la sua natura di ente senza scopo di lucro che opera secondo principi di trasparenza e di moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica.



2. Il patrimonio della Fondazione, costituito dal ricavo della vendita dei cespiti non conferiti alla società bancaria, si incrementa per effetto:

- della riserva obbligatoria;
- della riserva per integrità patrimoniale;
- dalla riserva di donazioni che accoglie le liberalità a qualsiasi titolo pervenute alla Fondazione, ed espressamente destinate dal donante ad accrescimento del patrimonio;
- della riserva da rivalutazioni e plusvalenze.

3. Possono essere istituite riserve facoltative previste dalla Statuto -previa valutazione dell'Autorità- o dall'Autorità di vigilanza.

4. Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione, alla complessità ed alle caratteristiche del portafoglio.

5. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi istituzionali; nell'amministrarlo, gli Organi preposti adottano gli opportuni accorgimenti al fine di conservarne il valore e di ottenere una adeguata redditività. La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari abilitati ai sensi del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. I criteri applicati per la scelta di tali intermediari devono rispondere all'esclusivo interesse della Fondazione e devono garantire la totale assenza di situazioni di conflitto di interessi tra i componenti degli Organi e gli intermediari stessi.

6. Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'Intesa.

7. I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall'apposito regolamento, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 del Protocollo di Intesa. Nella nota integrativa del bilancio sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento dello stesso bilancio e a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

8. Le modalità Organizzative della gestione patrimoniale, per la parte non affidata a intermediari esterni, sono stabilite da regolamento, anche al fine di assicurare la separazione di detta gestione dalle altre attività della Fondazione.



9. La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa, trasmette all'Autorità di Vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nelle società bancarie conferitarie, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3 bis del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del Decreto.

### **Art. 6**

1. La Fondazione destina il reddito secondo le seguenti priorità:

- a) alle spese di funzionamento;
- b) all'assolvimento degli oneri fiscali;
- c) alla riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
- d) alla gestione e valorizzazione dell'Archivio Storico, in conformità di quanto previsto dall'articolo 3 del presente Statuto e ai restanti settori rilevanti, nella misura minima del 50% del reddito residuo o, se maggiore, nella misura minima stabilita dall'Autorità di Vigilanza;
- e) ad eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltative previste dallo Statuto o dall'Autorità di vigilanza;
- f) alle erogazioni previste dall'art. 62 del D.L. 117 /2017 recante il codice del terzo settore e destinate alla costituzione dei fondi speciali per il volontariato o da altre disposizioni legislative.

2. La Fondazione non può distribuire quote di proventi e di patrimonio o altre forme di utilità economica ai titolari degli Organi statutari ed ai suoi dipendenti.

### **Art. 7**

1. La Fondazione adotta regolamenti per disciplinare, nell'osservanza del presente Statuto e della normativa del settore, la propria attività.

2. I regolamenti sono approvati dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza prevista dal successivo articolo 14, comma 4.

### **Art. 8**

1. Sono Organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale.



2. La Fondazione garantisce la presenza, nei propri Organi, di soggetti portatori di professionalità, esperienza competenza, onorabilità ed autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente. In particolare:

- a) Il Presidente, i componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti ai settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato un'esperienza o nell'ambito della docenza universitaria o una qualificata esperienza operativa, per almeno cinque anni, nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale ovvero devono aver espletato, per almeno cinque anni, funzioni direttive o di amministratore presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate, con particolare riguardo alle fondazioni di matrice bancaria, o presso le pubbliche amministrazioni;
- b) I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti ed aver ricoperto per almeno tre anni lo stesso incarico in Enti con personalità giuridica pubblica ovvero personalità giuridiche private che abbiano un patrimonio almeno pari al 5% di quello della Fondazione;
- c) Il Direttore Generale deve essere scelto fra persone che abbiano maturato, per almeno cinque anni, un'esperienza di lavoro in posizione di rilevante responsabilità gestionale e che siano in possesso di elevata qualificazione professionale con specifiche competenze amministrative e/o economico - finanziarie, secondo il disposto degli articoli 26 e 27.

3. La Fondazione, nella composizione dei propri Organi, si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.

4. I componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché il Presidente della Fondazione possono esercitare non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'Organo interessato. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo statutariamente previsto o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in un altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta. Le previsioni di cui al paragrafo precedente si applicheranno, senza soluzione di continuità, anche a seguito di operazioni di fusione con altre Fondazioni di origine bancaria.

Il soggetto che ha svolto due mandati consecutivi può essere nuovamente nominato dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione dell'ultimo mandato.

## **Art. 9**

1. Il Consiglio Generale, Organo di indirizzo della Fondazione, è formato, oltre che dal Presidente della Fondazione, da ventidue componenti nominati come segue:

- a) due all'interno di due terne, uno per terna, proposte dal Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- b) cinque all'interno di cinque terne, uno per terna, proposte, una ciascuna, dai Presidenti delle Giunte Regionali di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;
- c) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città Metropolitana di Napoli;
- d) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco della Città di Napoli;



- e) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuna, dai Rettori delle Università degli Studi Federico II di Napoli, di Bari, del Molise, della Basilicata, della Magna Graecia di Catanzaro e D'Annunzio di Chieti;
- f) sei all'interno di sei terne, uno per terna, proposte, una ciascuna, dalle Unioni Regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, ovvero in caso di deliberata soppressione delle Unioni Regionali, dalla Camera di Commercio del comune capoluogo di regione che provvederà a inviare la terna previa intesa con le altre Camere di Commercio della Regione. Nelle terne dovranno essere inclusi sia personalità di chiara ed indiscussa reputazione, operanti nel Mezzogiorno nel campo dell'economia, sia personalità di chiara e indiscussa reputazione, operanti nel Mezzogiorno nel campo sociale, professionale o culturale;
- g) uno all'interno di una terna proposta dal Sindaco del Comune di Chieti.

2. I nominativi dei candidati Consiglieri Generali di cui al precedente comma, dovranno pervenire alla Fondazione entro 90 giorni dalla richiesta di designazione, la quale deve essere compiuta dal Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima di ogni singola scadenza. Qualora il soggetto cui compete la proposta non provveda agli adempimenti di propria spettanza secondo le modalità indicate ed entro i termini previsti, il Presidente inviterà immediatamente l'ente designante provvedere, entro un successivo termine perentorio di 30 giorni, trascorsi i quali il potere di nomina è esercitato, in via sostitutiva, direttamente ed in piena autonomia dal Consiglio Generale il quale sceglierà, con preferenza nell'ambito territoriale di riferimento, fino ad un massimo del 15% dei componenti arrotondato all'unità superiore, tra personalità di chiara ed indiscussa reputazione, tenendo conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato, nel rispetto del principio di trasparenza e con l'applicazione di un criterio selettivo idoneo a individuare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie negli specifici settori di attività della Fondazione. Qualora si dovesse procedere ad ulteriori cooptazioni eccedenti il 15% dei componenti il Consiglio, queste saranno effettuate:

- per i punti a) e b) del precedente comma 1 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- per i punti c) d) e g) del precedente comma 1 dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani;
- per il punto e) del precedente comma 1 dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane;
- per il punto f) del precedente comma 1 dall'Unioncamere Nazionale.

3. Ogni componente del Consiglio Generale dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'accettazione scritta della carica a seguito della notifica della nomina. In caso di cessazione dalla carica per accettazione della sua nomina in uno degli altri Organi collegiali previsti dal vigente Statuto, il Consigliere Generale che lo sostituisce dura in carica per il solo tempo residuo. La sostituzione avviene con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Fermi i termini stabiliti per le procedure di rinnovo, i Consiglieri uscenti restano in carica sino alla accettazione della nomina da parte dei Consiglieri entranti.

4. In caso di dimissioni rese da uno o più Consiglieri Generali, le stesse sono efficaci dal momento successivo alla loro formale consegna alla Fondazione. Le dimissioni sono efficaci anche se rese in adunanza di Consiglio Generale.





5. I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti designanti né ad essi rispondono; essi dovranno essere scelti fra persone che, in quanto dotati dei necessari requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, garantiscano di operare nell'esclusivo interesse della Fondazione e possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

6. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

#### **Art. 10**

1. I componenti del Consiglio Generale, su convocazione del Presidente della Fondazione, si riuniscono secondo le modalità previste dai successivi articoli.

2. Il Presidente del Consiglio Generale coordina e presiede i lavori delle adunanze del Consiglio Generale.

#### **Art. 11**

1. Il Consiglio Generale determina gli obiettivi, gli indirizzi, i programmi e le priorità della Fondazione e ne verifica i risultati.

2. Inoltre:

- a) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le modifiche dello Statuto;
- b) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti di cui all'articolo 7, e le relative modifiche;
- c) esamina e approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio, udite la relazione sulla gestione e la relazione del Collegio Sindacale;
- d) entro il mese di ottobre di ogni anno, esamina ed approva sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale appositamente nominata, il Documento programmatico previsionale dell'attività istituzionale relativa all'esercizio successivo, determinando le attività nei settori rilevanti nei quali la Fondazione opera in via prevalente nel corso dell'esercizio;
- e) esamina ed approva, sulla scorta del progetto di documento programmatico proposto dal Consiglio di Amministrazione di concerto con la Commissione del Consiglio Generale competente, il Documento per la programmazione pluriennale dell'attività istituzionale, nel quale sono definiti i settori rilevanti, le strategie, i programmi e le priorità di tale azione;
- f) definisce le linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;
- g) su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare l'istituzione di imprese strumentali, di cui al precedente articolo 4, comma 4;



- h) verifica per i propri componenti, in sede di nomina, di insediamento, e nel corso del mandato, la sussistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 2, nonché l'assenza di ragioni di incompatibilità o di cause di sospensione o di decadenza ed assume, qualora necessario, entro trenta giorni, i provvedimenti conseguenti;
- i) elegge, tra i suoi componenti, il Presidente del Consiglio Generale;
- j) elegge, valutandone i requisiti di cui al suddetto art.8, comma 2:
- con una prima votazione, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - con una successiva votazione, anche non contestuale, i restanti tre componenti il Consiglio di Amministrazione;
- k) determina, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, l'ammontare dei compensi spettanti al Presidente, al Vice Presidente ed agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa.
- l) elegge, valutandone i requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 2, i membri effettivi e quelli supplenti del Collegio Sindacale;
- m) determina l'ammontare dei compensi annui spettanti al Presidente ed agli altri componenti il Collegio Sindacale, tenendo in considerazione i valori stabiliti dal D.M. 140/2012 e s.m.i. e nel rispetto dei principi previsti dall'art. 9 del Protocollo d'Intesa.
- n) delibera, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca degli amministratori e l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- o) propone all'Autorità di Vigilanza lo scioglimento della Fondazione, formulando indicazioni sulla devoluzione del residuo netto di liquidazione a una o più Fondazioni di matrice bancaria;
- p) su proposta del Presidente del Consiglio Generale, può nominare, nel caso di assenza del Direttore Generale, o di suo impedimento, segretario dell'assise, una persona, dotata di particolare qualificazione e competenze.

3. La carica di componente del Consiglio Generale non è compatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, di Direttore Generale. La sopravvenuta nomina in uno degli altri Organi statutari obbliga il Consigliere interessato ad opzione di scelta, da esercitare entro venti giorni. Nel caso di opzione per la sopravvenuta nomina, si procede alla copertura della carica divenuta vacante secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 3, del presente Statuto.

4. La carica di componente del Consiglio Generale non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio Generale può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. Per i componenti del Consiglio Generale che partecipino a tali Commissioni sono previsti esclusivamente trattamenti indennitari collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo e alle spese sostenute, secondo quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Protocollo d'Intesa. In dette Commissioni potranno essere inclusi anche esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero dei componenti di ciascuna Commissione non può, comunque, essere superiore a sette.



### **Art. 12**

1. Il Consiglio Generale è convocato, sentito il Presidente del Consiglio Generale, dal Presidente della Fondazione, o da chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno con le modalità del presente Statuto ed è presieduto dal Presidente del Consiglio Generale. In caso di assenza di quest'ultimo, prima dell'inizio dei lavori della adunanza, il Presidente della Fondazione (o chi ne fa le veci) provvede a far eleggere, da parte del Consiglio Generale, un componente che, per la sola seduta interessata, svolge le medesime funzioni del Presidente del Consiglio Generale.

2. Alle adunanze del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale ed il Direttore Generale, il quale assolve alla funzione di segretario, tranne nel caso di suo impedimento e quello in cui, per specifiche e motivate esigenze, tale funzione venga conferita ad un notaio.

3. Delle riunioni del Consiglio Generale viene redatto apposito verbale, che viene firmato dal Presidente della Fondazione, dal Presidente del Consiglio Generale e dal segretario.

### **Art. 13**

1. Il Consiglio Generale si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione; è convocato dal Presidente della Fondazione entro il 30 aprile di ogni anno, per l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, ed entro il 31 ottobre del medesimo anno per l'approvazione del Documento programmatico di cui alla lettera d) del precedente articolo 11. Esso viene inoltre convocato ogni volta che il Presidente della Fondazione ritenga ciò necessario per la trattazione delle materie di competenza. Può riunirsi, altresì, qualora ne facciano motivata richiesta un terzo dei componenti in carica o il Consiglio di Amministrazione o il Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente della Fondazione con avviso notificato mediante PEC al domicilio digitale di cui ogni componente deve essere in possesso, nonché, con la medesima modalità, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'assise. Nei casi ritenuti urgenti dal Presidente della Fondazione è ammessa la convocazione, con i predetti mezzi, entro il terzo giorno lavorativo precedente l'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo della riunione, in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti da trattare. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, mediante adeguata piattaforma digitale, escluso il caso in cui si debba esprimere il voto con modalità segreta, in quanto avente a oggetto persone fisiche.

### **Art. 14**

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale in prima convocazione devono essere presenti almeno due terzi dei componenti in carica, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Tali quorum sono certificati dal Presidente del Consiglio Generale.



2. Il numero dei presenti è certificato dal Presidente del Consiglio Generale prima della votazione e quindi per la formazione del quorum rilevano anche i Consiglieri che si asterranno dal voto Salvo quanto previsto al comma successivo, le deliberazioni, ovvero le materie poste a votazione, si intendono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, esclusi gli astenuti. In caso di parità di voti divergenti prevale il voto del Presidente del Consiglio Generale.
3. Per le deliberazioni relative alle modificazioni statutarie occorre il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica; per quelle concernenti la proposta di scioglimento e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di due terzi dei componenti in carica.
4. I regolamenti sono approvati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. I diritti di intervento e di voto non possono essere esercitati tramite rappresentante.
6. Le votazioni riguardanti le persone fisiche sono sempre segrete ed avvengono con la presenza fisica dei Consiglieri che esprimono il voto.
7. Con apposito regolamento sono dettate disposizioni per il funzionamento degli Organi collegiali.

### **Art. 15**

1. In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, il Consiglio Generale della Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri componenti in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 3 a 5 del Protocollo di Intesa; l'entità dei compensi è altresì commisurata al complessivo ammontare del patrimonio e delle erogazioni.
2. Ai componenti del Consiglio Generale compete, per la partecipazione ad ogni adunanza, una medaglia di presenza e, qualora siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso delle spese. Qualora l'adunanza si svolga in una sede diversa dal Comune di Napoli il rimborso delle spese, verrà corrisposto a tutti i consiglieri non residenti nel Comune ove i lavori si svolgono. La misura della medaglia di presenza per i componenti del Consiglio Generale è fissata dallo stesso Organo previo parere conforme del Collegio Sindacale.

### **Art. 16**

1. Il Presidente del Consiglio Generale è eletto dal Consiglio Generale, scelto tra i componenti dello stesso Organo, ed assolve tale ruolo per il periodo di durata della sua carica di Consigliere Generale; potrà essere rieletto in caso di conferma nella carica di Consigliere Generale. Le funzioni sono assunte dal momento dell'accettazione.
2. Egli presiede il Consiglio, ne coordina i lavori e sottoscrive il verbale, insieme al Presidente della Fondazione ed al segretario.



3. Il Presidente del Consiglio Generale, nell'espletamento della sua funzione è tenuto ad attenersi alle norme del presente Statuto e dell'apposito Regolamento, qualora sussistente, di funzionamento del Consiglio.

4. Il Presidente del Consiglio Generale in caso di assenza o impedimento è sostituito con le modalità di cui all'art. 12 comma 1 del presente Statuto.

### **Art. 17**

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di governo e di gestione della Fondazione. Esso è composto:

- dal Presidente della Fondazione che lo presiede;
- dal Vice Presidente;
- dagli altri tre Consiglieri di Amministrazione eletti dal Consiglio Generale secondo le modalità previste dal precedente art. 11.

2. Il mandato del Presidente, del Vice Presidente e degli altri Consiglieri è di quattro anni decorrenti dalla loro effettiva entrata in carica, quale risultante dal verbale d'insediamento redatto a cura del Direttore Generale nel giorno della cessazione delle cariche del precedente Consiglio di Amministrazione.

3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, i sostituti saranno eletti dal Consiglio Generale e resteranno in carica solo per il periodo residuo.

### **Art. 18**

1. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione della Fondazione che non siano riservati, per legge o dal presente Statuto, al Consiglio Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:

- a) delibera tutti gli atti relativi all'attuazione dei fini statutari e dei programmi della Fondazione;
- b) predispone il bilancio e lo sottopone, con la relazione sulla gestione, al Consiglio Generale per l'approvazione;
- c) predispone il Documento Programmatico annuale e il Documento per la Programmazione Pluriennale di concerto con la Commissione del Consiglio Generale competente e li sottopone al Consiglio Generale;
- d) nomina il Direttore Generale disciplinando il relativo rapporto;
- e) stabilisce, nell'ambito della competenza generale di cui è investito, i poteri del Direttore Generale, determinando il relativo compenso e le altre indennità;
- f) propone al Consiglio Generale ed al Collegio Sindacale le modificazioni dello Statuto;
- g) sentito il parere del Collegio Sindacale, delibera l'acquisto di beni immobili, purché siano strumentali al raggiungimento dei fini statutari e delibera l'acquisto di partecipazioni, oltre che dei beni mobili al di fuori dell'ordinaria amministrazione;
- h) delibera la cessione, purché non a titolo gratuito, di mobili, immobili e partecipazioni;
- i) delibera, in ogni caso, in ordine alle spese e all'assunzione di obbligazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.



Il Consiglio di Amministrazione può disciplinare con atti generali le attività di sua esclusiva competenza. Delle determinazioni adottate ai sensi del precedente comma è data puntuale comunicazione agli altri Organi statutari.

3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire, nel suo seno, Commissioni consultive o di studio per la trattazione di argomenti rientranti nelle proprie competenze; tale incarico verrà preventivamente concordato con gli interessati e conferito con apposita delibera, con l'indicazione dell'eventuale compenso, sentito il Collegio Sindacale. In dette Commissioni potranno essere inclusi esperti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, sentito il Collegio Sindacale. Il numero di componenti di ciascuna Commissione non potrà, comunque, essere superiore a tre.

4. Propone per l'approvazione al Consiglio Generale i regolamenti di cui all'art. 7 e le relative modificazioni.

### **Art. 19**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, nella sede legale della Fondazione, su convocazione del Presidente della Fondazione, almeno ogni due mesi e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno due Consiglieri di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente della Fondazione con avviso notificato mediante PEC al domicilio digitale di cui ogni componente deve essere in possesso, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti da trattare. Nei casi di oggettiva e comprovata urgenza la convocazione può essere effettuata senza il rispetto del termine precedentemente stabilito, ma comunque con comunicazione a mezzo pec a seguito di preavviso telefonico a tutti i componenti.

3. In caso di sussistenza di particolari ed estemporanee esigenze operative, il Consiglio di Amministrazione potrà discutere e deliberare su argomenti non prefissati nell'ordine del giorno della seduta, purché siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i componenti del Collegio Sindacale e gli stessi siano d'accordo, con espressione di voto in tal senso, con l'integrazione degli argomenti da discutere.

4. La partecipazione dei Consiglieri alle riunioni può avvenire anche tramite sistemi di video/teleconferenza, mediante adeguata piattaforma digitale, escludendo da questa possibilità la partecipazione ad una votazione avente come oggetto persone fisiche.

5. Il Direttore Generale assolve alla funzione di segretario delle sedute.

6. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti divergenti prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.



8. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale che, debitamente approvato, è sottoscritto dal Presidente della Fondazione e dal segretario. Il segretario è autorizzato a rilasciare copie ed estratti dei verbali, validi agli effetti di legge nei limiti dettati dall'esigenza di tutela della riservatezza delle persone fisiche e delle attività della Fondazione.

### **Art. 20**

1. Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri di Amministrazione compete un compenso annuo fisso e, se siano residenti fuori dal territorio del Comune di Napoli, il rimborso delle spese.

2. Il compenso è determinato dal Consiglio Generale, con il parere favorevole del Collegio Sindacale, così come indicato all'art. 11 del presente Statuto.

### **Art. 21**

1. Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente;
- b) sentito il Presidente del Consiglio Generale convoca il Consiglio Generale al quale partecipa senza diritto di voto;
- c) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Generale, sentito il Direttore Generale; nell'esercizio di tale adempimento egli è tenuto a iscrivere nell'o.d.g. gli argomenti indicati da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso;
- d) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione
- e) formula l'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore Generale; nell'esercizio di tale adempimento egli è tenuto ad iscrivere nell'o.d.g. gli argomenti indicati da almeno due membri in carica del Consiglio stesso;
- f) in caso di urgenza provvede, sentito il Direttore Generale, all'esercizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo il provvedimento alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- g) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative ed i gravami, in qualunque grado di giurisdizione, e nomina gli avvocati;
- h) autorizza la desistenza da atti, azioni o gravami o la rinuncia ad essi, nonché l'accettazione di analoghe rinunzie ad atti, azioni o gravami proposti contro la Fondazione;
- i) previa delibera del Consiglio di Amministrazione, autorizza e sottoscrive transazioni di azioni giudiziarie ed amministrative di cui la Fondazione sia parte attiva o passiva;
- j) esercita gli altri poteri che gli siano delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- k) può partecipare ad ogni Commissione del Consiglio Generale o del Consiglio di Amministrazione.

2. La carica di Presidente della Fondazione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 comma 4 del presente Statuto.

### **Art. 22**

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente a tutti gli effetti, in caso di sua assenza o impedimento.



2. Quando anche il Vice Presidente sia assente o impedito, l'ufficio del Presidente è tenuto dal membro del Consiglio di Amministrazione che ha ottenuto il maggior numero di voti al momento della elezione e, a parità di voti, prevale il più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

4. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o qualora, per qualsiasi causa, venga meno la maggioranza degli amministratori, il Presidente del Collegio Sindacale provvede con urgenza alla convocazione del Consiglio Generale per la ricostituzione dell'intero Organo. Nelle more della predetta ricostituzione, il Presidente ed i Consiglieri restano in carica sino alla loro sostituzione, compiendo esclusivamente atti di gestione tali da scongiurare l'arresto delle attività ordinarie e quelle necessarie a non cagionare danni alla Fondazione, nonché attività necessarie per evitare la compromissione della sua funzione istituzionale. Qualora si dimetta un solo Consigliere di Amministrazione o un numero di Consiglieri tale da non compromettere la maggioranza dei componenti l'Organo, il Consiglio Generale procede alla sostituzione dei Consiglieri dimissionari secondo le modalità di cui al presente Statuto.

### **Art. 23**

1. Il Collegio Sindacale, Organo di controllo della Fondazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale.

2. I Sindaci durano in carica quattro esercizi decorrenti dalla data della relativa nomina e fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

3. In caso di vacanza di un posto di Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, il più anziano di età. I sostituti saranno nominati dal Consiglio Generale, solo per il periodo residuo.

4. La carica di Sindaco della Fondazione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi, comunque nel rispetto di quanto previsto all'art. 8 comma 4 del presente Statuto.

### **Art. 24**

1. Il Collegio Sindacale, al quale è attribuito anche il controllo contabile, esercita le proprie funzioni in conformità delle norme del Codice civile, della normativa vigente in materia e del presente Statuto.

2. I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.





### **Art. 25**

1. Ai componenti del Collegio sindacale spetta un compenso annuo determinato dal Consiglio Generale secondo quanto previsto dal precedente articolo 11, comma 2, lett.m).
2. Ai membri del Collegio Sindacale che si rechino fuori dalla propria residenza per partecipare alle riunioni del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale spetta il rimborso delle spese con le stesse modalità e gli stessi importi dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 26**

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone che possiedano i requisiti di cui al precedente art. 8, comma 2, e che siano in possesso di competenze specifiche in campo gestionale ed amministrativo, di elevata professionalità e di elevata esperienza, come da regolamento.
2. Per l'assunzione del ruolo e per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale trovano applicazione inoltre le previsioni inibenti di cui all'art. 28, comma 1 ed all'art. 29, le inibizioni di cui all'art. 30, i divieti di cui all'art. 31, nonché le cause di decadenza indicate dall'art. 32 del presente Statuto.
3. Il Direttore Generale partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio Generale, a quelle del Consiglio di Amministrazione e delle Commissioni istituite.
4. Il Direttore Generale è il segretario delle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Generale tranne nel caso in cui, per specifiche esigenze, motivate, tale funzione venga conferita ad un notaio. Nel caso di assenza o impedimento del Direttore Generale tale funzione di segretario può essere assegnata ad altro dipendente della Fondazione dotato di adeguata capacità, ovvero ad un componente dell'Organo. Il Direttore Generale cura, inoltre, la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale.
5. Il Direttore Generale assolve anche alla funzione di segretario delle riunioni delle Commissioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, con sua facoltà di delega di tale funzione ad altro dipendente della Fondazione dotato di adeguata capacità.

### **Art. 27**

1. Il Direttore Generale:
  - provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Collegiali;
  - sovrintende alla struttura Organizzativa e burocratica della Fondazione e ne è responsabile;
  - esercita i poteri di gestione nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delegare compiti e attività operative, su autorizzazione dello stesso Consiglio e nei limiti da questo stabiliti, a dipendenti della Fondazione.



2. In caso di sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo prolungato, per motivi di carattere personale, professionale, per assenza prolungata o impedimento prolungato, il Consiglio di Amministrazione può nominare un sostituto temporaneo del Direttore Generale, esclusivamente per detto periodo, al quale si applicano le previsioni di cui all'art. 26 comma 2.

### **Art. 28**

1. Non possono ricoprire cariche negli Organi della Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956 n.1423 o della Legge 31 maggio 1965 n.575 e s.m.i. salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267;
  - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque altro delitto non colposo.

2. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità e di autorevolezza richiesti dal precedente articolo 8, comma 2. L'Organo della Fondazione competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

3. Ciascun Organo definisce le modalità e la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti dei suoi componenti. Tale verifica spetta agli Organi medesimi e, per il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 29**

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli Organi e di Direttore Generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 28, comma 1, lett. c;
- b) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, terzo comma, della legge 30 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n.55, e s.m.i.;
- c) l'applicazione di misure cautelari personali.

2. I componenti gli Organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'Organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza delle situazioni sopra individuate. L'Organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre trenta giorni, le relative decisioni.



3. I componenti gli Organi possono richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'Organo di appartenenza, e nel caso del Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.

### **Art. 30**

1. Ferme restando le ipotesi di incompatibilità previste dai precedenti articoli, i componenti gli Organi della Fondazione, in adesione ai principi ispiratori della Carta delle Fondazioni approvata dall'Acri in data 04/04/2012, non possono ricoprire più di una carica negli Organi stessi; inoltre:

a) I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

b) I designati nel Consiglio Generale, gli eletti e i nominati in uno dei restanti Organi della Fondazione, relativamente ai titolari di cariche elettive istituzionali, non possono essere:

- i membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo; gli assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, i presidenti della province, i sindaci, i presidenti ed i componenti dei consigli circoscrizionale, i Sindaci, i consiglieri ed i componenti delle Conferenze delle Città Metropolitane, i presidenti e i componenti del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, i presidenti ed i componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di Comuni, i legali rappresentanti delle Convenzioni tra Enti locali ex art. 30 del D.lgs. n.267/2000, i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e di società a capitale pubblico o pubblico-privato, i presidenti e i componenti degli Organi delle comunità montane;
- coloro i quali abbiano ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico;
- coloro i quali abbiano ricoperto un ruolo politico in precedenza e non garantiscono una discontinuità temporale pari almeno ad un anno tra il ruolo precedentemente ricoperto e la nomina in uno degli Organi della Fondazione; per ruolo politico si intende l'aver rivestito, oltre le cariche di rilevanza politica sopra descritte, cariche e funzioni di dirigenza nei vari livelli ed articolazioni di partiti, movimenti ed associazioni, impegnati in attività politica che partecipino direttamente con propri candidati ad elezioni politiche ed amministrative;
- gli amministratori degli enti cui lo Statuto attribuisce poteri di designazione dei componenti del comitato di indirizzo, i componenti degli Organi di controllo degli enti designanti e quanti siano legati a tali enti da rapporti di dipendenza gerarchica o di collaborazione non occasionale;
- coloro che svolgano funzioni di direzione o che ricoprano cariche negli Organi statuari di altre fondazioni di origine bancaria;
- il direttore generale della società bancaria conferitaria;
- gli amministratori e i dipendenti di soggetti non istituzionali che risultino destinatari, in modo non saltuario, degli interventi della Fondazione;
- gli amministratori di enti pubblici o privati con i quali la Fondazione abbia rapporti non contingenti di collaborazione;



- coloro che assumono o esercitano cariche negli Organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

c) La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali sono presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

### **Art. 31**

1. I titolari degli Organi della Fondazione non possono essere destinatari di attività della Fondazione stessa a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

2. I titolari degli Organi della Fondazione che in una determinata operazione abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Fondazione, devono darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza; il Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione. Essi devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni aventi ad oggetto tale operazione.

3. Qualora la situazione di conflitto sia permanente, l'Organo competente adotta, entro trenta giorni, la pronuncia di decadenza, procedendo, ove ne ricorra il caso, all'immediata sospensione.

### **Art. 32**

1. Costituiscono cause di decadenza dei titolari degli Organi della Fondazione:

- a) il venir meno dei requisiti richiesti per la nomina;
- b) la mancata partecipazione per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, alle riunioni dell'Organo di appartenenza e, nel caso dei Sindaci, anche alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'omessa comunicazione di una causa di incompatibilità, di sospensione o di decadenza;
- d) la partecipazione a deliberazioni aventi ad oggetto operazioni per le quali sussista un interesse proprio, diretto o indiretto, o di propri familiari o affini;
- e) l'aver preso comunque un interesse proprio diretto o indiretto o di propri familiari ed affini ottenuto nell'esercizio delle funzioni.

2. I titolari degli Organi della Fondazione dichiarati decaduti ai sensi del 1 comma, non possono essere chiamati a far parte di Organi della Fondazione nei cinque anni successivi.

3. Le cause di incompatibilità previste dall'art.30 del presente Statuto, sopravvenute alla nomina, comportano la sospensione immediata dall'esercizio delle funzioni e diventano cause di decadenza se non vengono rimosse entro trenta giorni dal loro verificarsi.

4. Gli Organi collegiali della Fondazione verificano la sussistenza, per ciascuno dei propri componenti, dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 2, nonché delle eventuali cause di decadenza e di sopravvenienza di incompatibilità, ed assumono entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.



Per il Direttore Generale tali verifiche sono compiute dal Consiglio di Amministrazione.

### **Art. 33**

1. La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
2. In particolare la Fondazione rende pubblici:
  - a) lo Statuto, i regolamenti, i bilanci, i documenti programmatici previsionali, le informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, i bandi per le erogazioni e i curricula dei componenti degli Organi;
  - b) le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare le relative istanze di contributo, con indicazione delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e del processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse;
  - c) i risultati della valutazione effettuata ex post dalla Fondazione in merito all'esito delle iniziative dalla stessa sostenute.

### **Art. 34**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. La Fondazione si attiene a quanto disposto, in tema di bilancio e di scritture contabili, dall'articolo 9 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, nonché dall'Atto di Indirizzo emanato dall'Autorità di Vigilanza con provvedimento del 19 aprile 2001 ed eventuali successive modificazioni, al fine di rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta e di fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme d'investimento del patrimonio.
3. In particolare, per la tenuta dei libri e delle scritture contabili, la Fondazione osserva le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile, in quanto applicabili. La Fondazione provvede alla tenuta dei seguenti libri: libro giornale, libro degli inventari, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale.
4. Nel caso d'istituzione di enti strumentali, per gli stessi vengono tenute contabilità separate.
5. La relazione sulla gestione che correda il bilancio deve illustrare gli obiettivi raggiunti e gli interventi realizzati, anche in relazione alla programmazione effettuata ai sensi del successivo comma.
6. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Fondazione approva il Documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo e lo trasmette entro quindici giorni all'Autorità di Vigilanza. Tale Documento è adottato in conformità e nei limiti della programmazione pluriennale dell'attività istituzionale, come definita dal Consiglio Generale ai sensi del precedente art. 11.



7. Il bilancio viene trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione da parte del Consiglio Generale. Esso deve essere adeguatamente pubblicizzato.

8. Nel bilancio, ai sensi dell'art. 5 del decreto 18.05.04 n° 150, viene data separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

9. Nel documento programmatico previsionale, ai fini informativi, devono essere indicati gli impieghi di cui all'art.7, comma 1, del decreto legislativo n.153 del 1999.

### **Art. 35**

1. Nell'Archivio Storico sono conservati i titoli e le scritture degli antichi Banchi Napoletani: Banco della Pietà (1539), Banco dei Poveri (1563), Banco dell'Annunziata (1587), Banco del Popolo (1589), Banco dello Spirito Santo (1590), Banco di Sant'Eligio (1592), Banco di San Giacomo (1597), Banco del Salvatore (1640), nonché del Banco delle Due Sicilie (1808) e del Banco di Napoli (1861) e, altresì, i documenti che l'Amministrazione della Fondazione vi immetterà.

2. Nella sede della Fondazione sono conservati i libri ed i giornali che costituiscono la Biblioteca e l'Emeroteca del Banco di Napoli entrambe cedute, a titolo gratuito, dal Sanpaolo IMI, in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione del Banco di Napoli S.p.A. del 19 dicembre 2002.

### **Art. 36**

1. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore dalla data di comunicazione della loro approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.

2. Le disposizioni di cui all'art. 23 si applicano al Collegio Sindacale nominato prima dell'entrata in vigore del presente Statuto.